

OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TA.R.S.U.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti solidi urbani e al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l'adozione del metodo normalizzato per definire dette tariffe;
- con circolare n.25/E del 17 febbraio 2000, il Ministero delle Finanze chiarisce i contenuti dell'art. 33 della finanziaria 2000, e relativamente ai Comuni interessati a mantenere le tasse, rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una analoga norma a quella contemplata dall'art. 31 comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, le tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'art. 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 3, comma 68, legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- detto art. 65 stabilisce che le tariffe della tassa (Ts) è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: $Ts = Cmg \times Ips \times Iqs$;

CONSIDERATO CHE:

- questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa con i criteri stabiliti dal suddetto D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 12/12/1994 esecutiva a sensi di legge;
- ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento la tassa è composta da due tariffe distinte:
 - la prima denominata T.S.R.T. unica per tutte le categorie ed è relativa ai costi sostenuti dal Comune per tutti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e viene determinata dalla divisione tra gli oneri sostenuti dal Comune per i suddetti servizi e la sommatoria delle superfici complessive assoggettabili a tassazione;
 - la seconda denominata T.S.S. ed è relativa agli oneri derivanti al Comune dal servizio di smaltimento, trattandosi nello specifico di costi relativi al conferimento definitivo ad impianto dei rifiuti urbani e viene determinata dalla moltiplicazione dell'onere di smaltimento per chilogrammo di rifiuti conferito per i quantitativi di produzione media teorica annua del rifiuto ad unità di superficie;

CONSIDERATO che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, né può essere inferiore al 70% del costo medesimo per i Comuni dissestati o in condizioni di pre-dissesto ovvero al 50% per i Comuni in condizioni di equilibrio finanziario e che tali limiti dovranno risultare osservati in base ai dati desunti dal dato consuntivo e comprovati da documentazioni ufficiali, al netto di addizionali, interessi e penalità (art.61, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 10.03.2007 con la quale sono state confermate per l'anno 2007 le tariffe per la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni già in vigore nell'anno 2006 al fine di garantire la copertura del costo netto di esercizio relativo nella misura tendente al 100 per cento, senza pregiudizio all'equilibrio economico del bilancio ed alla gestione finanziaria complessiva;

RITENUTA la necessità di confermare per l'anno 2008 le tariffe già in vigore nell'anno 2007;

VISTI gli artt. 58, 61, 65 e 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

VISTO E RICHIAMATO l'art. 21 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani interni, il quale stabilisce che la determinazione delle tariffe con i criteri previsti dal regolamento saranno oggetto di nuova deliberazione della Giunta Comunale;

VISTO il provvedimento del Ministro dell'Interno in data 31 dicembre 2007 con il quale è stato differito al 31 marzo 2008, il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi resi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- Di confermare per l'anno 2008 le vigenti tariffe della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.
- Di preventivare in linea massima un introito di Euro 36.500,00 che affluirà alla risorsa 1.02.0080 - capitolo 0080 del Bilancio di previsione 2008.
- Di demandare al competente Responsabile del Servizio Tributi l'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18-08-2000 n° 267.
- Di dare atto che s'intendono espressamente richiamate, ai fini della conforme applicazione, tutte le disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti le riduzioni, le agevolazioni, le sanzioni e i rimborsi della tassa.